

CORTE DI ASSISE DI PALERMO**SEZIONE SECONDA**

* * *

La Corte, pronunciando:

- sulla richiesta di intervento personale presso la sede di assunzione della testimonianza del Presidente della Repubblica avanzata, ai sensi dell'art. 502 comma 2 ultima parte c.p.p., dagli imputati Bagarella Leoluca e Riina Salvatore nell'udienza del 2 ottobre 2014 e da Nicola Mancino con atto pervenuto in cancelleria il 7 ottobre 2014, nonché dalla parte civile Giovanna Maggiani Chelli, nella qualità di Presidente della Associazione Familiari Vittime Strage via Georgofili, con atto pervenuto in cancelleria l'1 ottobre 2014;

- sulla conseguente richiesta del Pubblico Ministero in data 7 ottobre 2014 di disporre la partecipazione degli imputati che ne hanno fatto richiesta con le modalità della videoconferenza per quelli detenuti e con la presenza fisica per quelli liberi;

lette le memorie depositate dai difensori dell'imputato Riina e dall'Avvocatura dello Stato per conto delle parti civili rappresentate;

OSSERVA

L'art. 205 c.p.p., limitandosi a statuire che la testimonianza del Presidente della Repubblica è assunta nella sede in cui egli esercita le funzioni di Capo dello Stato, nulla prevede riguardo alla modalità concrete di assunzione di tale testimonianza, se non, *a contrario ex comma 3*, che le forme sono diverse da quelle ordinarie.

Questa Corte, quindi, pronunciandosi, con ordinanza del 25 settembre 2014, sulle modalità del detto esame testimoniale, ha ritenuto, in assenza di norme specifiche integrative o esplicative della previsione di cui all'art. 205 c.p.p., di far ricorso, in via analogica, al dettato di cui all'art. 502 c.p.p. per il caso di esame a domicilio di testimoni, ma, come espressamente precisato nella


ricordata ordinanza, nei limiti in cui tale norma possa considerarsi compatibile col diverso atto da compiere ai sensi dell'art. 205 c.p.p. ed ha disposto, conseguentemente, l'esclusione della presenza, oltre che del pubblico, anche degli imputati e delle altre parti private che saranno rappresentati dai rispettivi difensori.

Gli imputati Bagarella, Mancino e Riina, muovendo dalla previsione dell'ultima parte del comma 2 dell'art. 502 c.p.p. prima richiamato, tuttavia, hanno chiesto di presenziare personalmente all'assunzione della testimonianza.

Senonché, l'intervento personale dell'imputato nel domicilio del testimone, in virtù della peculiarità del luogo in cui viene compiuto l'esame e della tutela anche costituzionale (v. art. 14 Cost.) che ad esso è riconosciuta da contemperarsi con il diritto di difesa, è previsto dalla citata norma (art. 502 comma 2 ultima parte c.p.p.) come eccezione alla regola generale della sua rappresentanza da parte del difensore, così che, già sotto tale profilo strettamente giuridico, l'applicazione in via analogica di tale previsione al caso disciplinato dall'art. 205 c.p.p., che, in proposito, invece, nulla prevede, non può estendersi, in base alle regole generali di applicazione della legge (v. art. 14 Preleggi), oltre il caso in detta prima norma considerato.

Ma v'è di più.

Rileva, innanzitutto, un profilo di carattere generale e di natura costituzionale connesso all'immunità riconosciuta alla sede in cui deve essere compiuto l'atto (v. Corte Cost. n. 1 del 2013) che impedisce, ad esempio, anche l'accesso delle Forze dell'Ordine e, quindi, al giudice di disporre, con la conseguenza che non sarebbe possibile né ordinare l'accompagnamento di un imputato detenuto con la scorta, né, più in generale, assicurare l'ordine durante l'udienza, così come avviene per le udienze che si svolgono nelle aule a ciò preposte.



Ma, ad ulteriore conferma dell'esclusione dell'intervento personale degli imputati, deve, a maggior ragione, pervenirsi proprio esaminando il caso di imputati (quali due degli odierni istanti, Bagarella e Riina) per i quali è già esclusa dalla legge la presenza fisica anche nell'aula in cui si svolge l'ordinario dibattimento, previsione che, di per sé, rende, con tutta evidenza, ancor più incompatibile la presenza degli imputati medesimi nella sede in cui verrà assunta, ai sensi dell'art. 205 c.p.p., la testimonianza del Capo dello Stato.

Né, in assenza di norma positiva espressa dettata per quest'ultima fattispecie, potrebbe farsi ricorso, come richiesto anche dal Pubblico Ministero, alla partecipazione a distanza, poiché questa è prevista dall'art. 146 bis c.p.p. soltanto per le attività svolte nell'aula di udienza (così come si ricava anche dal comma 6 che equipara il luogo dove l'imputato si collega, appunto, all'aula di udienza) e non anche per le attività processuali da svolgersi al di fuori di essa (si pensi, ad esempio, oltre al caso dell'esame nel domicilio del testimone, anche al caso dell'esperimento giudiziale svolto fuori dell'aula di udienza ai sensi dell'art. 219 comma 3 c.p.p. ovvero alla ispezione dei luoghi).

L'interpretazione dell'art. 205 c.p.p. nei termini sopra indicati, con la conseguente esclusione della presenza degli imputati (liberi o detenuti che siano) in occasione della assunzione della testimonianza del Capo dello Stato, poi, manifestamente non appare contrastare con alcuna norma di rilievo costituzionale o sovranazionale quale l'art. 6 CEDU invocato dalla difesa del Riina e dalla parte civile Maggiani Chelli e pure richiamato dal Pubblico Ministero nella sua richiesta depositata il 7 ottobre 2014.


Invero, quanto alla esclusione del pubblico, va osservato che il principio della pubblicità del giudizio non ha valore assoluto, potendo cedere in presenza di particolari ragioni giustificative, purché, tuttavia, obiettive e razionali (v. Corte Cost. n. 212 del 1986), e, nel caso del dibattimento penale, collegate ad

esigenze di tutela di beni a rilevanza costituzionale (v. Corte Cost. n. 12 del 1971), esigenze che, nel caso in esame, essendo tutte connesse alle speciali prerogative di un organo costituzionale qual è la Presidenza della Repubblica, non possono di certo negarsi per le ragioni sopra esposte anche in relazione alla immunità della sede, oltre che correlate all'ordine pubblico ed alla sicurezza nazionale, interessi supremi già richiamati dalla Convenzione E.D.U. come possibili motivi derogatori di quel principio di carattere generale.

Quanto più specificamente all'intervento personale degli imputati, invece, va osservato che le modalità del concreto esercizio della difesa sono rimesse alle scelte discrezionali, non costituzionalmente imposte, del legislatore, che può, quindi, graduare il diritto, nei molteplici momenti processuali, sia come tutela piena, nell'endiadi dell'autodifesa e della difesa tecnica, sia soltanto come assistenza e rappresentanza defensionale (cfr., sia pure per fattispecie diversa in assenza di precedenti riguardanti l'art. 205 c.p.p., Cass. 13 luglio 1999 n. 11109, Pafumi, nonché, pur dopo la modifica dell'art. 111 Cost. intervenuta con legge costituzionale del 23 novembre 1999 n. 2, ancora negli stessi termini, Cass. 7 ottobre 2005 n. 45103, Schneeberger, e Cass. 1 dicembre 2010 n. 44488, De Falco).

Conclusivamente, dunque, si ritiene che, nel caso in esame, il diritto di difesa degli imputati sia, comunque, adeguatamente assicurato dall'assistenza tecnica e dal *jus postulandi* dei difensori, che lo esercitano anche in forza di un potere di rappresentanza, legale e convenzionale, nonché dalla facoltà, per gli imputati medesimi, nel prosieguo del dibattimento, di far valere, nelle forme e nei tempi previsti e prescritti, ogni difesa ritenuta utile anche in relazione all'atto istruttorio che viene assunto fuori dall'aula di udienza, così come avviene negli altri casi previsti dalla legge.

Ad analoga conclusione deve, poi, pervenirsi per l'istanza presentata dalla parte civile Maggiani Chelli nella sua qualità, tanto più che neppure l'art. 502



c.p.p., per il caso di esame del testimone a domicilio, ammette l'intervento personale della parte privata diversa dall'imputato, circostanza che, peraltro, ulteriormente conferma, da un lato, che in quel caso l'intervento dell'imputato costituisce una eccezione conseguentemente non estendibile in via analogica a fattispecie diverse, e, dall'altro, che si verte in ipotesi di atti, che in quanto compiuti al di fuori dell'aula del dibattimento, non soggiacciono alle regole per questo previste in via generale.

P.Q.M.

la Corte, confermando l'ordinanza del 25 settembre 2014, rigetta le istanze di intervento personale, presso la sede di assunzione della testimonianza del Presidente della Repubblica, degli imputati Bagarella, Mancino e Riina e della parte civile Giovanna Maggiani Chelli, nella qualità di Presidente della Associazione Familiari Vittime Strage via Georgofili.

Palermo 9 ottobre 2014

IL PRESIDENTE

Alfredo Montalto

